

Causa T.M. c. Italia - Prima Sezione - sentenza 7 ottobre 2021 (ricorso n. 29786/19)

Diritto di famiglia - Vita familiare - Art. 8 CEDU – Diritto di visita – Violazione – Sussiste.

Viola il diritto alla vita familiare del padre la complessiva condotta delle autorità nazionali che non consentono – mediante sforzi adeguati – la concreta attuazione del suo diritto di visita con il figlio.

Fatto. Il caso giudiziario ha a che fare con una vicenda assai tortuosa e complessa (come la Corte stessa riconosce: v. n. 73 della sentenza).

In estrema sintesi, il ricorrente è un residente di Messina che aveva avuto una figlia da A.L.R., dalla quale tuttavia era separato nel 2007. Per poco più di un anno – fino all'8 settembre 2008 – aveva esercitato il suo diritto di visita. Viceversa – dopo tale data – si erano sviluppate vicende intricate che avevano portato all'interruzione dei rapporti con la figlia.

E' qui sufficiente riportare che, a fronte dei comportamenti ostruzionistici della madre (consistiti anche nella presentazione di una querela per minaccia e violenza privata nei confronti del ricorrente, peraltro poi ritirata), egli aveva chiesto e ottenuto dal tribunale dei minori di Messina l'affido condiviso della bambina. Senonchè – nel settembre 2009 – la madre si era trasferita improvvisamente con la minore a Milano.

Il ricorrente aveva pertanto chiesto al tribunale dei minori di Messina un provvedimento urgente. Il tribunale aveva pertanto confermato la propria statuizione sull'affido condiviso e ordinato ai servizi sociali di Messina e Milano di operare congiuntamente affinché il diritto di visita fosse rispettato.

Peraltro, erano seguiti solo due incontri tra padre e figlia (il 31 dicembre 2009 e il 1° gennaio 2010), occasione in seguito alla quale peraltro la bambina aveva espresso la volontà di non rivedere più il genitore (v. nn. 19-20).

Successivamente, il confronto giudiziale tra i genitori si era spostato innanzi al tribunale dei minori di Milano, il quale tuttavia – in data 4 maggio 2015 – dopo aver disposto l'audizione della minore (ormai dodicenne) aveva assegnato l'affido esclusivo alla madre e disposto l'interruzione delle visite col padre.

Questi si era appellato, ma la corte d'appello di Milano aveva sostanzialmente confermato la pronuncia del tribunale, aggiungendovi dapprima (nel 2016) la prescrizione di un percorso di mediazione familiare, e poi, fallito questo, l'invito ai genitori (nel gennaio 2017) di riflettere seriamente sul loro comportamento (v. nn. 39-41).

Il ricorso per cassazione del padre era stato respinto.

Di qui il ricorso alla Corte di Strasburgo, per violazione dell'art. 8 CEDU.

Diritto. La Prima sezione affronta il caso in composizione ristretta e – conformemente a diverse pronunce rese anche nel 2021 (v. le sentenze Terna c. Italia del 14 gennaio e R.B. e M. c. Italia del 22 aprile) - constata che il ricorrente non è più riuscito vedere la figlia dall'8 settembre 2008 (eccezione fatta per due occasioni), nemmeno dopo che il tribunale dei minori di Messina aveva ordinato la ripresa degli incontri.

Essa accerta che le autorità italiane non hanno dimostrato la diligenza necessaria e che siano rimaste al di sotto di quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da loro (v. n. 74). La Corte ritiene, in particolare, che i servizi sociali di Milano non si siano adoperati per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del ricorrente (v. n. 68); e accerta che il tribunale non ha ritenuto di disporre una perizia prima di stabilire (peraltro solo nel 2014) l'affido esclusivo alla madre; e che sull'appello (interposto nel 2015) la corte territoriale abbia iniziato le udienze solo nel 2016. Le autorità non hanno quindi adottato le misure tempestive per salvaguardare la relazione tra il ricorrente

e il minore, proprio in un ambito in cui la rapidità delle decisioni sarebbe stata necessaria, per evitare di porre il ricorrente dinnanzi al fatto compiuto (v. n. 76-78). Di conseguenza – secondo la Corte (che si è appoggiata a numerosi precedenti, tra cui *Piazzi c. Italia* del 2010 e *Santilli c. Italia* del 2013) – è stato violato il diritto di visita del ricorrente e con esso la sua vita familiare (nn. 80-81).

In conclusione, la Corte all'unanimità accorda al ricorrente la somma di 15.000 euro per danno morale ma nulla per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

PRECEDENTI

Piazzi c. Italia del 2010

Santilli c. Italia del 2013

Strumia c. Italia 2016